



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 12

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dott. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dott. Marcello Fontana

OGGETTO:

Decreto 31 gennaio 2011 –
Modalità di trasmissione della
certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della
patente di guida

FNOMCEO 25/02/11
RGP.0002051 2011
Cl. 01.09.01/1

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto 31 gennaio 2011 recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida".

Il decreto sopraccitato è stato emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 23, comma 3, al fini di disciplinare le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni e dei medici di cui all'art. comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale) e considerato pertanto la necessità di individuare procedure che consentano di risalire con certezza all'estensore della certificazione medica da allegare alla domanda per il conseguimento della patente di guida nonché a quella di rinnovo di validità della medesima.

Si rileva in particolare che l'art. 119, comma 2, del Codice della Strada prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da

un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

Sono quindi interessati al provvedimento indicato in oggetto i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi sopraccitati (art. 1), i medici militari in quiescenza (art. 2) e i medici che abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti per motivi diversi dalla quiescenza (art. 3).

Di fatto la novità introdotta dal provvedimento è che ogni medico dovrà avere un codice di riconoscimento presso l'ufficio della motorizzazione di riferimento che dovrà essere riportato in calce alle certificazioni, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

I medici militari in quiescenza di cui all'art. 2, nel richiedere un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, dovranno presentare apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di quiescenza, all'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonché alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, né di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.

I medici di cui all'art. 1, comma 1, del provvedimento che abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all'art. 119 comma 4, negli ultimi cinque anni. Nella medesima dichiarazione deve altresì risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, né di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.

Si rileva che il provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione (**18 marzo 2011**).

Pertanto l'art. 6 del provvedimento dispone **con riferimento alla tempistica per la richiesta del codice** di identificazione che **i medici militari in quiescenza** debbano richiedere il pin a decorrere dal **giorno successivo** alla data di entrata in vigore del provvedimento; **i medici non più appartenenti alle strutture** debbano richiederlo a decorrere dal **trentunesimo giorno** successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, **mentre i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi** di cui all'art. 1 a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia è possibile consultare copia del provvedimento sul portale della fnomceo al link gazzetta ufficiale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

